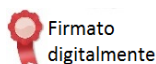


Pubblicato il 09/07/2026



N. 03776 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **06389/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2026, proposto da

Alessandro Cristofaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Vicalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ares 118 – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) della deliberazione del Direttore Generale ARES 118 n. 508 del 17 aprile 2026, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale in data 17.04.2026

B) della nota di notifica dell'esclusione prot. n. 12141 del 04.05.2026, a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane e del Responsabile Ufficio Acquisizione del Personale, comunicata via PEC al ricorrente, recante le ragioni dell'esclusione;

C) della deliberazione del Direttore Generale ARES 118 n. 661 del 26 maggio 2026, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale in data 26.05.2026, avente ad oggetto

ARES 118 protocollo esterno entrata 0019288/2026 con data: 15/07/2026 11:41:07

rettifica ed approvazione delle graduatorie. Nuova individuazione dei candidati vincitori, nella parte in cui, modificando e rettificando le graduatorie senza includere il ricorrente, conferma e ribadisce l'esclusione del sig. Cristofaro Alessandro

di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni nella parte in cui non includono e/o escludono il ricorrente tra i candidati ammessi e valutati ai fini della graduatoria finale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la deliberazione n. 631 del 14.07.2025 e il bando di concorso nella parte in cui interpretato in senso difforme da quanto sostenuto nel presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che appare opportuno acquisire una relazione dall'Amministrazione resistente sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;
- che è necessario che parte ricorrente depositi il modello C2 prodotto con la domanda di partecipazione;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti *web* istituzionali a contemperare il diritto alla

difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto delle parti ricorrenti a non essere esposti a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito *web* istituzionale della ARES 118 nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i ricorrenti dovranno inviare alla Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare ai ricorrenti un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, le parti ricorrenti dovranno depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO